



CITTÀ DI ROMANO DI LOMBARDIA
(Provincia di Bergamo)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23

OGGETTO: APPROVAZIONE PER L'ANNO 2020 DELLE TARIFFE TARI APPROVATE PER L'ANNO 2019 CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 23 GENNAIO 2019.

L'anno **duemilaventi** addì **trenta** del mese di **luglio** alle ore **20:30**, in apposita sala del Palazzo Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è tenuto in sessione Ordinaria di Prima convocazione, in modalità di videoconferenza, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr. As.
NICOLI SEBASTIAN	SINDACO	Presente
ALLEVI GIOVANNI	PRESIDENTE	Presente
VOLTINI LORENZO	CONSIGLIERE	Presente
ARLANCH FRANCESCO	CONSIGLIERE	Presente
SUARDI PAOLA	CONSIGLIERE	Presente
LOCATELLI FRANCO	CONSIGLIERE	Presente
TENGATTINI EDOARDO	CONSIGLIERE	Presente
PALOSCHI LUDOVICA	CONSIGLIERE	Presente
LONGHI CHIARA	CONSIGLIERE	Presente
DEHO' ENRICO	CONSIGLIERE	Presente
SFERCH SIMONE	CONSIGLIERE	Assente
NATALI ROMUALDO	CONSIGLIERE	Presente
NOZZA ANDREA	CONSIGLIERE	Presente
PATELLI PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
ROSSI PIERLUIGI	CONSIGLIERE	Assente
DEHO' LUCIANO	CONSIGLIERE	Presente
LAMERA MICHELE GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente

Totale Presenti 15, Assenti 2

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE BRANDO DOTT. GIUSEPPE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **ALLEVI GIOVANNI** nella sua qualità di **PRESIDENTE** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO:
APPROVAZIONE PER L'ANNO 2020 DELLE TARIFFE TARI APPROVATE PER L'ANNO 2019 CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 23 GENNAIO 2019.

Si registra la presenza degli Assessori: Beretta Alberto, Seghezzi Marco, Brignoli Chiara, Bettinelli Luca, Mondini Marta;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito l'Assessore Seghezzi Marco che illustra il presente argomento;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto Conto che nel territorio in cui opera il Comune di Romano di Lombardia non è presente l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi del D.L. 13.08.2011, n. 138, convertito dalla Legge 14.09.2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di ente

territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 sono svolte dal Comune stesso;

Richiamate le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Tenuto conto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

Vista la delibera ARERA n. 158 del 05.05.2020 in materia di riduzione tariffe TARI per emergenza covid-19, nella quale ARERA ha disciplinato:

1. Misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-19;
2. Agevolazioni tariffarie per altre utenze non domestiche non soggette a sospensione per emergenza COVID-19;
3. Misure di tutela per le utenze domestiche disagiate, nelle more della definizione della disciplina di cui all'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19

Richiamato il documento di consultazione ARERA n 189/2020 del 26 maggio 2020 con il quale l'Autorità intende prospettare gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/RIF, ed individuare misure straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze delle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19, sia, più in generale, gli eventuali oneri straordinari derivanti da tale emergenza;

Vista la comunicazione della ditta G.ECO. SRL – gestore del servizio di raccolta dei rifiuti nel territorio del Comune di Romano di Lombardia, protocollo n 2788/GLS del 5 giugno 2020, ricevuta in data 08/06/2020 ns.prot.15341, con la quale, a causa delle tempistiche dettate dal documento di consultazione ARERA n 189/2020 del 26 maggio 2020, l'operatore segnala le criticità nella predisposizione del piano tariffario dovute all'allungamento delle tempistiche della procedura di perfezionamento del piano economico finanziario per l'anno 2020, che potrebbero precludere la possibilità di rispettare il termine del 31 luglio;

Vista, inoltre, la deliberazione di ARERA n. 238 del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da covid-19;

Richiamato l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: *“i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e*

della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;

Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l'anno 2020;
- l'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 prevede che nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

Considerato che la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

Richiamato l'art. 13, comma 15-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58, il quale prevede che dal 2020 per i versamenti scadenti prima del 1° dicembre, il versamento deve essere effettuato sulla base delle tariffe vigenti l'anno precedente. Solo per i versamenti scadenti dopo il 1° dicembre si tiene conto delle tariffe deliberate per l'anno di riferimento, purché siano pubblicate sull'apposito sito del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 28/10 dell'anno di riferimento;

Ritenuto, per quanto sopra, di confermare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 23 gennaio 2019, esecutiva ai sensi di legge;

Dato atto:

- che in forza del quadro normativo allora vigente, con propria deliberazione del Consiglio comunale n. 66 del 23.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il piano finanziario e relative tariffe da applicare per il 2020;
- che in forza del nuovo quadro normativo sopra delineato, tale deliberazione risulta da ritirare e sostituire con i dettami della presente;
- che detta deliberazione non è stata pubblicata sul portale del Federalismo Fiscale ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 tenendo conto delle modifiche introdotte con la deliberazione ARERA n. 238 del 23 giugno 2020 e che si provvederà al conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;

Dato atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

Richiamato inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 09/09/2014, esecutiva ai sensi di legge, e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, e in particolare le disposizioni in esso previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o introdotte dal Comune;

Dato Atto che l'onere finanziario per le suddette misure di tutela ed agevolazioni tariffarie/riduzioni troveranno copertura in appositi stanziamento del bilancio 2020;

Dato atto che ai sensi dell'art. 20 del vigente "Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa rifiuti (TARI)" la misura tariffaria per la TARI giornaliera é determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100 per cento;

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:

- prima rata: 2 novembre 2020;
- seconda rata: 01 febbraio 2021;
- terza rata: 30 aprile 2021
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 2 novembre 2020;

Considerato che:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Bergamo sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Dato atto che l'articolo 107, comma 2, del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, ha previsto che “per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020”;

Esaurita la discussione come da verbale di seduta allegato;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile del Responsabile del Settore Finanziario/Segretario Generale;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 5 (Natali Romualdo, Nozza Andrea, Patelli Paolo, Dehò Luciano, Lamera Michele Giuseppe), espressi in forma palese per appello nominale, come da risultanze agli atti;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di annullare, in autotutela, per le motivazioni esplicitate in premessa, la propria deliberazione n. 66 del 23.12.2019, esecutiva ai sensi di legge;
- 3) di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 23 gennaio 2019 e riportate all'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;
- 5) di dare atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;
- 6) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Bergamo nella misura del 5%;
- 7) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:
 - prima rata: 2 novembre 2020;
 - seconda rata: 01 febbraio 2021;
 - terza rata: 30 aprile 2021con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 2 novembre 2020;
- 8) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs 360/98;

9) di dichiarare, a seguito di separata votazione, con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 5 (Natali Romualdo, Nozza Andrea, Patelli Paolo, Dehò Luciano, Lamera Michele Giuseppe), espressi in forma palese a mezzo appello nominale, come da risultanze agli atti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

La seduta è tolta alle ore 00:09

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to ALLEVI GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BRANDO GIUSEPPE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BRANDO GIUSEPPE

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Li, 30-07-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BRANDO GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal al , ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BRANDO GIUSEPPE

È copia conforme all'originale.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
BRANDO GIUSEPPE

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30-07-2020 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.

Li, 31-07-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BRANDO GIUSEPPE

UTENZE NON DOMESTICHE	COEFF	TARIFFA 2020 Euro al mq
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)	1,35	1,878360
02. Cinematografi, teatri	1,35	1,878360
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	1,45	2,017498
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,45	2,017498
05. Stabilimenti balneari		0,000000
06. Autosaloni, esposizioni	1,25	1,739222
07. Alberghi con ristorante	2,3	3,200169
08. Alberghi senza ristorante	1,25	1,739222
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme	0,45	0,626120
10. Ospedali	2,67	3,714979
11. Agenzie, studi professionali, uffici	1,5	2,087067
12. Banche e istituti di credito	2	2,782756
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	1,25	1,739222
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai	1,25	1,739222
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti	1,25	1,739222
16. Banche di mercato beni durevoli		0,000000
17. Barbiere, estetista, parrucchiere	1,5	2,087067
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	1,5	2,087067
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto	1,5	2,087067
20. Attività industriali con capannoni di produzione	1,5	2,087067
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	1,5	2,087067
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie	5,3	7,374303
23. Birrerie, hamburgerie, mense	4,83	6,720356
24. Bar, caffè, pasticceria	4,83	6,720356
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	4,5	6,261201
26. Plurilicenze alimentari e miste	4,5	6,261201
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	4,5	6,261201
28. Ipermercati di generi misti		0,000000
29. Banche di mercato generi alimentari		0,000000
30. Discoteche, night club	1,75	2,434911

UTENZE DOMESTICHE	COEFF	TARIFFA 2020 Euro al mq
101 Domestiche residenti	1	1,391377